



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'articolo 122 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID - 19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, a cui sono affidati i compiti previsti dal



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

predetto articolo 122, da esercitarsi in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, del supporto logistico della Protezione civile;

CONSIDERATO necessario assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza epidemiologica COVID - 19 anche mediante la nomina del predetto Commissario straordinario;

TENUTO CONTO che il Commissario straordinario è scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica e che l'incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito;

VISTO il *curriculum vitae* del dott. Domenico Arcuri;

RAVVISATA l'opportunità di affidare le funzioni di Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, al dott. Domenico Arcuri;

VISTE le dichiarazioni rese dal dott. Domenico Arcuri in ordine all'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell'incarico in parola;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

DECRETA

Articolo 1

(Nomina del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19)

1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il dott. Domenico Arcuri è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto e fino alla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 e delle relative eventuali proroghe, Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla predetta delibera del Consiglio dei ministri.
2. L'incarico di cui al presente decreto è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito.

Articolo 2

(Compiti del Commissario e altre disposizioni relative all'incarico)

1. Il Commissario svolge i compiti previsti dall'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- 2. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, nonché delle centrali di acquisto.
- 3. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1 in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario può avvalersi, altresì, di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito.
- 4. Il Commissario straordinario riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 3

(Oneri finanziari)

- 1. Alle spese occorrenti per l'attuazione del presente decreto si fa fronte con le risorse stanziare per l'emergenza con delibere del Consiglio dei ministri a carico del fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

Il presente decreto è sottoposto ai competenti organi di controllo. Del conferimento del presente incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 MAR 2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 954/2020
Roma, 18.3.2020

IL REVISORE

Seofin

IL DIRIGENTE

REPUBBLICA ITALIANA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

18 MAR. 2020

Reg. n. - Succ. n. 184